



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
Servizio viabilità

Ordinanza N° 682

Prot. _____

**OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE
SULLA VIA ARGINE DX CALOPINACE PROSEGUENDO PER LA VIA
SANT'ANNA II TRONCO, DALL'INCROCIO DEL PONTE DI S. ANNA FINO
AL CIVICO 18 DELLA VIA SANT'ANNA II TRONCO**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta inoltrata in data 13-12-2014 con prot. n° 222253 dal Settore Grandi Opere Programmazione LL PP. Risorse Comunitarie, con la quale si richiedeva l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati lungo sulla Via Argine dx Calopinace proseguendo per la via Sant'anna II Tronco, dall'incrocio del ponte di S.Anna fino al civico 18 della via Sant'Anna II Tronco dalle ore 7:00 del giorno 16 settembre alle ore 18:00 del giorno 21 Settembre 2024;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

- **in via Sant'Anna II° tronco, nel tratto compreso tra Ponte Sant'Anna sino al civico 18 di via Sant'Anna l'istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione**

dalle ore 7:00 del giorno 19 settembre alle ore 18 del giorno 26 settembre 2024

Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli scavi mediante l'ausilio di elementi carrabili.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta esecutrice.

La segnaletica sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese della ditta esecutrice dei lavori Impresa CO.GE.PO srl, con sede legale Via Rocco Pizzarelli, 18 Polistena (RC) - P.E.C. cogeposrl@gigapec.it

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà approntare a proprie cure e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.

La ditta esecutrice dei lavori, dovrà apporre la segnaletica con alemno 48 ore di anticipo e comunicarne all'ufficio tecnico del traffico P.E.C.: **polizia_municipale@pec.reggical.it**, la data e l'ora della messa in opera.

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del c.d.s. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002)

La ditta esecutrice dei lavori è responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penali e per danni a persone o cose.

Alla stessa società è fatto obbligo altresì di ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori .

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolinità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada , sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 16/09/2024

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa. Daniela Cutrubi



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

